

4°

L'ammissione alle Gallerie del lavoro sarà decretata dal Comitato Esecutivo. Le deliberazioni del Comitato sono inappellabili.

5°

La Commissione potrà, all'atto del ricevimento, respingere l'installazione di quegli opifici e di quei meccanismi, che non trovasse conformi alle condizioni prescritte, riferendone immediatamente al Comitato Esecutivo, per gli opportuni provvedimenti.

6°

Gli Espositori dovranno in loro mancanza designare un rappresentante, col quale possa la Commissione avere diretti rapporti, e che, sulla responsabilità dei medesimi, provveda alla direzione dei lavori che si vogliono produrre, alla pulizia dei locali e dei congegni, e il quale abbia pure l'incarico di rispondere alle richieste dei visitatori.

Gli Espositori che hanno macchine ed apparecchi in moto, designeranno pure un agente il quale soltanto sarà autorizzato a farli funzionare.

Il personale impiegato ai lavori, e necessario al governo delle macchine e degli apparecchi in movimento, sarà intieramente a carico degli Espositori.

7°

Il Comitato Esecutivo si riserva la facoltà di respingere dalle Gallerie del lavoro quegli agenti od operai che contravvenissero alle prescrizioni dei regolamenti, od altrimenti si rendessero a suo giudizio incompatibili col buon ordine dell'Esposizione, e ciò senza pregiudizio della responsabilità degli Espositori che li hanno preposti e nominati.